

Corte dei Conti condanna il Comandante per danno erariale determinato dall'omessa notifica dei verbali

Corte dei conti Sezione giurisdizionale centrale d'appello sez. III 19/6/2013 n. 407 La mancata notifica dei verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada comporta la responsabilità erariale del comandante della polizia municipale che omette di controllare il regolare svolgimento delle procedure di notifica. Egli, pertanto, è chiamato a risarcire il danno economico provocato alle casse comunali. il Comandante è ritenuto responsabile esclusivo del servizio redazione ed invio (per notificazione) delle contravvenzioni al Codice della Strada acclamate nel territorio intercomunale" Sulla colpa grave per danno erariale determinato dall'omessa notifica dei verbali – non salva il comandante il complesso quadro normativo. G. aiello agosto 7.08.2013 2013

Corte dei conti Sezione giurisdizionale centrale d'appello sez. III 19/6/2013 n. 407

(Omissis)

FATTO

E' impugnata la sentenza n. 69/2010 della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche che ha condannato l'odierno appellante al pagamento di euro 4.000,00, aumentata della rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla pubblicazione all'effettivo soddisfacimento del credito dell'erario oltre le spese del giudizio (liquidate in euro 529,45) a favore dell'Erario statale.

L'appellante, nella sua qualità di Comandante del corpo di Polizia municipale del Comune di ..., è stato convenuto nel giudizio di primo grado unitamente a un dipendente del suo

Ufficio (parimenti condannato, ma non appellante), per aver prodotto danno all'Erario del Comune provvedendo, fuori termini, alla notifica di verbali di accertamento di contravvenzioni stradali.

La Corte di primo grado ha ritenuto la responsabilità limitata ai verbali tardivamente notificati per l'esercizio 2005, ritenendo, invece, che per quelli del 2004, una certa difficoltà normativa poteva escludere la colpa grave in capo ai convenuti. L'importo per cui è condanna è la risultante della sottrazione dall'importo complessivamente richiesto dal Procuratore regionale (8.418 euro) dell'importo dei verbali relativi, appunto, al 2004; sull'importo di danno così determinato (complessivamente 5.490 euro) è stata effettuata la ripartizione tra i due convenuti in primo grado e la Sezione territoriale ha ritenuto equo, ai sensi dell'art. 1226 c.c, porre a carico dell'odierno appellante, proprio per la carica rivestita di capo dell'ufficio, l'importo di euro 4.000,00.

L'appellante, ritiene la sentenza ingiusta e propone appello per i motivi non specificamente indicati, ma così ricostruibili (nelle more dell'attuazione dell'art. 342 cpc nella nuova formulazione).

L'appellante considera che la Sezione territoriale ha accolto, in motivazione, la propria difesa riguardante le difficoltà interpretative cui avevano dato luogo gli artt. 126 e 180 del Codice della strada (CdS), ma avrebbe errato nel considerare risolti tali dubbi interpretativi nel febbraio 2005, allorché il Ministero dell'Interno, modificando il suo precedente orientamento e prendendo atto del contenuto della Sentenza della Corte Costituzionale 27/2005, disponeva per l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 180 CdS nelle ipotesi di mancata comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, del soggetto conducente dello stesso al momento del rilevamento dell'infrazione.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto che diversamente, per le infrazioni contestate nell'anno 2005 i responsabili della locale Polizia municipale avrebbero dovuto applicare con

sollecitudine le nuove istruzioni impartite dal Ministero dell'interno, nel mutato quadro normativo determinato dalla sentenza "additiva" del Giudice delle leggi. Non vale al riguardo eccepire che, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale, occorreva attendere l'intervento chiarificatore del Legislatore in quanto il Giudice di pace di Recanati non aveva mutato il proprio orientamento.

Sicché, scrive la difesa dell'appellante, la soluzione al problema avrebbe dovuto rinvenirsi nel ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione in sede giurisdizionale e non in quello di fare acquiescenza ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario o comunque contrastante con l'interpretazione della Corte Costituzionale.

Insomma, per l'appellante la sentenza è ingiusta ed errata perché ha ritenuto che l'obiettivo difficoltà interpretativa e applicativa del regime normativo posto dall'art. 126-bis CdS e dalla norma di richiamo, l'art. 180 CdS, ha limitato temporalmente tale stato al febbraio 2005, escludendo, per il periodo successivo, che una medesima incertezza interpretativa ed applicativa continuasse a permanere e potesse così giustificare il protrarsi di una condizione di dubbio sul se procedere o meno nell'irrogazione delle sanzioni e quindi alla notifica dei relativi atti dispositivi.

Secondo la difesa dell'appellante, la sentenza della Corte costituzionale non aveva affatto definito la questione e tacitato i dubbi e le perplessità, in particolare sull'applicazione della sanzione di cui all'art. 180 CdS.

La Corte delle leggi si era pronunciata unicamente sul problema della decurtazione dei punti della patente, esclusa a carico del proprietario che non aveva comunicato i dati del conducente al momento del rilevamento dell'infrazione.

Nello specifico, la giurisprudenza del Giudice di Pace di Recanati non aveva subito alcun tipo di mutamento per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, mantenendo questi inalterata la posizione interpretativa secondo la quale la sanzione di richiamo dell'art. 180 CdS potesse essere applicata solo all'ipotesi dell'omessa comunicazione dei dati

del conducente concretizzatasi nell'azione dell'agente di omessa ottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi entro il termine stabilito per fornire informazioni...

In ogni caso la stessa sentenza della Corte costituzionale lascia chiaramente intendere, accennando all'ovvio potere del legislatore di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto, l'opportunità di un intervento chiarificatore di quest'ultimo.

La sentenza impugnata è palesemente errata dove ha ritenuto che l'intervento della Corte costituzionale e del Ministero dell'Interno (con la circolare febbraio 2005) abbiano costituito presupposto per ritenere definita l'incertezza interpretativa e applicativa della sanzione di richiamo dell'art. 180 CdS.

In ogni caso, non si poteva prescindere dall'orientamento dell'ufficio giudiziario competente a risolvere le controversie sui verbali, tenuto anche conto, che nel periodo, si ebbe la massima propensione al ricorso avverso i provvedimenti di cui si tratta.

Il Comandante della Polizia municipale non verserebbe in colpa grave, sia per avere evitato il costo di innumerevoli ricorsi, fino alla Corte di cassazione, sia perché le pratiche conclusesi positivamente per l'Ente sono il 92,12% e meno dell'8% sono state impuginate.

Riguardata l'azione dell'appellante nel suo complesso, si può affermare che l'azione dell'appellante ha garantito all'Ente un risultato assolutamente lusinghiero, avendo innanzi tutto e primariamente garantito l'espressione/percezione della legittimità e legalità dell'azione amministrativa di sanzionamento, in linea con il maturato quadro normativo ed avendo garantito un rilevante introito economico, ..., oltre che l'esclusione di ogni contenzioso.

L'appellante conclude, quindi, perché, in via principale, la Sezione voglia respingere in toto la domanda risarcitoria proposta dalla procura regionale Marche; in via subordinata chiede che l'originaria pretesa avanzata dalla Procura regionale sia dichiarata infondata anche in relazione alle

pratiche relative al 2005, senza che nessuna responsabilità possa ascriversi all'odierno appellante per i fatti per cui è causa.

Si è costituito il Procuratore generale con memoria depositata il giorno 27 giugno 2012 chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna alle spese del doppio grado.

Nell'odierna pubblica udienza, il difensore dell'appellante illustra ampiamente il contenuto dell'atto d'appello, insistendo per l'accoglimento. Il P.G. conferma le conclusioni scritte, ricordando che l'Ufficio non ha discrezionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'appello non è meritevole di accoglimento. La norma che viene in considerazione è l'art. 180 del Codice della strada, il quale recita: Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682 Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Nel caso di specie l'appellante è stato convenuto in giudizio nella sua qualità di comandante del corpo di polizia municipale del Comune di ..., per avere omesso la notifica di un certo numero di verbali accertativi di violazioni del Codice della strada.

L'appellante ritiene la sentenza ingiusta, perché, a suo dire, anche dopo la sentenza n. 27/2005 della Corte costituzionale, sarebbero residue incertezze interpretative e, comunque, l'Ufficio del giudice di pace competente per territorio aveva

mantenuto un atteggiamento sfavorevole all'Amministrazione.

Le censure non colgono nel segno.

Infatti, la sentenza della Corte costituzionale citata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo

1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

La Procura regionale ha contestato all'odierno appellante, l'omessa notifica, nel biennio 2004 – 2005, di un elevato numero (144, su 292 emessi) di verbali notificati oltre i termini.

Fortunatamente per il Comune, molti cittadini hanno ugualmente pagato e per altri si è proceduto all'iscrizione a ruolo.

E' rimasto un certo numero di verbali che sono stati impugnati o davanti al Prefetto o davanti al Giudice di Pace.

I verbali del 2005 notificati fuori termini sono 86, di cui 15 (quelli per cui è condanna in primo grado) sono stati oggetto di ricorso.

L'appellante ha contestato, soprattutto, l'esistenza della

colpa grave, lamentando, come reitera oggi in appello, le difficoltà interpretative dell'art. 126-bis, comma2, citato.

L'incostituzionalità dell'art. 126-bis del Codice della strada – come ha correttamente rilevato il primo Giudice – è stata dichiarata con riguardo alla sanzione (la perdita dei c.d. punti della patente) a carico del proprietario del veicolo non conducente anziché una sanzione pecuniaria, in ossequio al principio di solidarietà passiva di cui all'art. 6 della l. 689/1981 e dell'art. 196 del Codice della strada.

In pratica il proprietario del veicolo sanzionato e il cui conducente non è stato identificato, ha l'obbligo di comunicare le generalità del conducente, altrimenti risponde in proprio della sanzione pecuniaria.

Se poi il Giudice di Pace di Recanati non ha mutato la propria giurisprudenza, nonostante la sentenza della Corte costituzionale e le nuove istruzioni ministeriali, l'appellante, nella sua qualità, avrebbe dovuto invece valutare i mutamenti intervenuti nel quadro applicativo delle norme di cui si tratta e regolarsi diversamente. E, comunque, ciò che importa è che l'appellante avrebbe dovuto curare che l'Ufficio provvedesse sollecitamente alla notifica e non permettere, invece, che scadessero i termini.

Si è già rilevato che fortunatamente i cittadini hanno un maggior senso civico e alcuni di essi hanno pagato nonostante la notifica fuori termine, ciò che ha notevolmente ridotto il danno a carico dell'Ente.

In ogni caso, proprio la circostanza che altri verbali sono stati, invece, notificati puntualmente, avvalora l'ipotesi della colpa grave in capo al convenuto che, invece, ha trascurato di verificare che l'Ufficio sempre procedesse nei termini. Si può anche rilevare che il termine allora vigente per la notifica delle violazioni al CdS era di ben centocinquanta giorni. Termine senza dubbio a favore dell'Amministrazione, tanto è vero che essendo i termini spostati in avanti significativamente a favore dell'Amministrazione, il legislatore ha inteso riequilibrare la posizione del cittadino, stabilendo il nuovo termine di 90

giorni (l. 120/2010), in conformità, peraltro, al dettato dell'art. 2 della legge 241/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 7, comma 1, della legge 69/2009.

Se, d'altra parte, l'Ufficio avesse avuto difficoltà a rispettare i termini, avrebbe dovuto segnalare la questione all'appellante (per la posizione apicale di questi nell'Ufficio): ciò che non risulta agli atti.

Ancora, la Sezione territoriale ha correttamente valutato l'importanza dell'esecuzione delle procedure nella materia sanzionatoria, ai fini dell'entrata del Comune, per cui sarebbe stata necessaria un'attenzione e una cura particolari che sono mancate nel caso di specie.

D'altronde la Sezione di primo grado ha ritenuto di poter condannare solo per i verbali dell'anno 2005, perché, in quell'anno, sarebbero venute meno le difficoltà interpretative delle norme applicabili.

Per le considerazioni svolte, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna alle spese della presente fase del giudizio che si liquidano in Euro 102,34 (centodue/34)